

# **COMUNE DI CARLINO**

**PROVINCIA DI UDINE**

## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI PASSI CARRABILI**

Approvato con delibera n. 4 del 26/02/2001  
Affisso all'Albo Pretorio del Comune di Carlino dal \_\_\_\_\_  
al \_\_\_\_\_

**IL SINDACO**  
Renzo Girardello

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
dott.ssa Maria Luisa Dovetto

## S O M M A R I O

- ◆ **ARTICOLO 1**  
CONTENUTO DEL REGOLAMENTO
- ◆ **ARTICOLO 2**  
DEFINIZIONE DI PASSO CARRABILE
- ◆ **ARTICOLO 3**  
AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE
- ◆ **ARTICOLO 4**  
UFFICIO COMUNALE COMPETENTE
- ◆ **ARTICOLO 5**  
SPESE E CAUZIONI
- ◆ **ARTICOLO 6**  
FORMALITA' DEL PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO
- ◆ **ARTICOLO 7**  
CANONE ED ALTRI ONERI
- ◆ **ARTICOLO 8**  
INDIVIDUAZIONE DEL PASSO CARRABILE
- ◆ **ARTICOLO 9**  
PASSO CARRABILE DI ACCESSO A PIU' PROPRIETA'
- ◆ **[ ARTICOLO 10**  
**SANZIONI ] ( articolo abrogato)**
- ◆ **ARTICOLO 11**  
ENTRATA IN VIGORE

**Art. 1**  
**Contenuto dei regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione di passi carrabili ed al loro esercizio, ad integrazione della normativa in materia prevista dal codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione.

**Art. 2**  
**Definizione di Passo Carrabile**

1. Si intende per passo carrabile quel manufatto, costituito generalmente da listoni di pietra marmo od altri materiali o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o sulla strada, che consente l'accesso con veicoli agli edifici o aree laterali alla strada.

**Art. 3**  
**Autorizzazione alla costruzione**

1. Sulle strade di proprietà comunale e nei tratti di strada statali o regionali o provinciali, correnti nell'interno di centri abitati senza la preventiva autorizzazione dei Comune non possono essere aperti nuovi passi carrabili, né possono essere apportate trasformazioni o variazioni a quelli esistenti.

2. I passi carrabili già autorizzati ed esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere regolarizzati in conformità alle nuove prescrizioni.

3. L'autorizzazione di cui al presente articolo è rilasciata nel rispetto delle vigenti normative edilizia ed urbanistica e del Codice della strada e relativo Regolamento d'esecuzione.

**Art. 4**  
**Ufficio comunale competente**

1. Competente alla istruttoria delle domande ed al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione è il responsabile dell'Area Tecnica, sentito il parere del Responsabile dell'Area di Vigilanza e previo nulla-osta dell'ente proprietario per le strade non comunali.

2. Le domande dirette a conseguire l'autorizzazione in questione devono essere corredate dalla prescritta documentazione tecnica e dall'impegno del richiedente a sostenere tutte le spese di sopralluogo ed istruttoria, previo deposito della relativa cauzione.

## **Art. 5 Spese e cauzione**

1. Per ogni domanda di cui all'art. 4 sono dovute le spese inerenti e conseguenti l'autorizzazione nonché l'eventuale cauzione fissata dal Responsabile dell'Area Tecnica sentita la giunta comunale ed il canone per l'occupazione temporanea di suolo pubblico, se dovuta.

## **Art. 6 Formalità del provvedimento di autorizzazione all'esercizio**

1. Il provvedimento di autorizzazione all'esercizio dei passo carrabile deve indicare le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico e amministrativo, nonché la durata, che non potrà comunque eccedere gli anni 29.

2. L'autorizzazione potrà essere revocata o modificata in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza che l'amministrazione comunale sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo.

3. I passi carrabili esistenti alla data di entrata in vigore del Regolamento di attuazione del codice della strada si intendono tutti regolarizzati ed autorizzabili all'esercizio anche se a distanza inferiore a quella fissata dal c. 2, lett. a) dell'art. 36 dei D.P.R. 06/01/96, senza la necessità di procedere all'adeguamento di cui all'art. 22 c. 2 del Codice della strada.

4. I passi carrabili esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento si intendono tutti regolarizzati ed autorizzabili all'esercizio anche se a distanza inferiore a quella fissata dal c. 2, lett. a) dell'art. 36 dei D.P.R. 06/01/96, senza la necessità di procedere all'adeguamento di cui all'art. 22 c. 2 del Codice della strada solo qualora insistano su strade con traffico limitato per cui non determinano condizioni di intralcio alla fluidità della circolazione.

5. Si intendono regolarizzate dalla presente norma e senza ulteriori adempimenti, le intersezioni tra le strade vicinali, ex-consorziali e private, che i proprietari non hanno interdetto al pubblico passaggio, e le strade pubbliche.

## **Art. 7 Canone ed altri oneri**

Ogni passo carraio è assoggettato al pagamento del relativo canone e di quanto altro dovuto, secondo le normative vigenti in materia.

**Art. 8**  
**Individuazione del passo carraio**

1. L'esercizio dei passi carrabili deve essere autorizzato dal Responsabile dell'Area di Vigilanza e deve essere individuato con l'apposito segnale previsto dalla vigente normativa.
2. Il segnale di cui al comma 1 è fornito dal Responsabile dell'Area di Vigilanza al momento del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di cui all'art. 6, previo pagamento della somma dovuta per spesa di istruttoria da determinarsi con atto giuntale.

**Art. 9**  
**Passo carrabile di accesso a più proprietà**

1. Nel caso che più proprietà immobiliari si servano di un unico passo carrabile, il canone relativo e gli altri oneri sono dovuti in solido dai rispettivi proprietari, salva ripartizione fra gli stessi in rapporto proporzionale all'utilità che dall'uso del passo riceve ciascuno di essi.

**Art. 10**  
**Sanzioni**

*[ Le violazioni alle norme del presente regolamento, salvo che il fatto costituisca reato o violazione alle disposizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento d'esecuzione, sono punite ai sensi degli artt. 106 e seguenti del R.D. 3.3.1934, n. 383 e successive modifiche ed integrazioni. ]<sup>1</sup>*

**ART. 11**  
**Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2001.
2. Il Responsabile dell'Area di Vigilanza, il Responsabile dell'Area Tecnica cui il presente Regolamento è trasmesso in copia a cura del Segretario Comunale, sono tenuti a darvi esecuzione ed a vigilare sulla sua applicazione.

---

<sup>1</sup> Articolo abrogato con delibera di C.C. n° del , in seguito ad ordinanza istruttoria del Co.Re.Co. di Udine 35779/6950 C.C. del 20.12.2000.